



CITTÀ DI POMEZIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

SETTORE IV – SERVIZI FINANZIARI

Ufficio tributi ed entrate

Come stabilito dalla Delibera n. 33 del 30 giugno 2021, in adozione del Decreto sostegni bis (D.L. 73/2021), possono presentare richiesta di riduzione tariffaria su apposito modello e allegando idonea documentazione comprovante le restrizioni nell'esercizio dell'attività le categorie di utenze non domestiche ricomprese nella seguente tabella:

	Categoria
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
6	Esposizioni, autosaloni
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti

Il Funzionario responsabile curerà l'istruttoria entro il termine del pagamento della seconda rata di scadenza Tari, comunicando l'idoneità e la misura della riduzione concedibile.

Lo sconto per queste categorie non può eccedere il 50% della tari annuale e verrà ripartito in proporzione alle risorse stanziare.

Resta inteso che il contribuente dovrà essere in regola con i pagamenti dei tributi locali.

Le domande, per poter essere valutate ai fini della tassazione relativa all'anno 2021, devono essere inoltrate **entro il 30/09/2021** al protocollo generale dell'ente presso la sede comunale. A tale scopo può essere utilizzato il modello appositamente predisposto dall'ufficio tributi e pubblicato sul sito web dell'Ente. In alternativa possono essere depositate o inviate, anche tramite p.e.c. o altro mezzo telematico messo a disposizione dal Comune, richieste aventi i medesimi elementi di contenuto. Le utenze per le quali siano stati già effettuati versamenti in relazione all'anno 2021 usufruiranno di un credito d'imposta sulle annualità successive, fino a concorrenza con l'ammontare dell'agevolazione spettante. Solo in caso di inesistenza di obbligazione a titolo di TARI per gli anni successivi, potranno essere valutate istanze di rimborso.